



ARIANNA DI BERNARDO

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: non sussiste l'obbligo di nominare un curatore speciale diverso per ciascun fratello

In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, quando l'azione riguardi più figli minori l'obbligo di nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi sussiste solo nel caso in cui si verifichi tra i figli un conflitto di interessi, ipotesi che non ricorre ove gli stessi siano parti di un giudizio in posizioni processuali non contrapposte.

Corte di cassazione 22 agosto 2018, n. 20940

Con la sentenza segnalata la Corte di cassazione affronta la questione se, nell'azione relativa all'impugnazione del riconoscimento di più figli minori per difetto di veridicità, sia sempre necessario nominare curatori speciali diversi per ciascun fratello.

Il *dictum* si colloca nel quadro della valorizzazione della figura del curatore speciale come strumento centrale nella tutela della prole, ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi tra il minore e le altre parti in lite.

Invero -colmando una lacuna nella disciplina dell'impugnazione del riconoscimento, sulla scorta della normativa sovranazionale- la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la qualità di parte della prole minore nel giudizio ex art. 263 c.c. e la conseguente necessità di provvedere alla nomina di un curatore speciale in favore della stessa, qualora sia legittimata passiva nella suddetta azione.

Un tanto sul presupposto che sussista un conflitto di interessi *in re ipsa* tra il minore e il genitore convenuto (cui spetterebbe, di norma, la rappresentanza processuale del figlio), quali soggetti legittimati passivi e litisconsorti necessari nel giudizio relativo all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Infatti, mentre l'interesse del primo si risolve nella ricerca di un difficile equilibrio tra il diritto al mantenimento del proprio *status* e quello, di pari rango, a conoscere la verità sulle proprie origini, il secondo ben potrebbe orientare la propria condotta processuale e la tutela dei diritti del rappresentato secondo logiche diverse, persino opposte, rispetto al superiore interesse della prole.

Quanto poi al tipo di valutazione che conduce al rilievo di un'incompatibilità tra la posizione del minore e quella del rappresentante, la verifica di una contrapposizione tra gli interessi di cui è portatrice ciascuna parte si fonda su un giudizio in astratto ed *ex ante* della materia del contendere; con la conseguenza che la nomina di un curatore speciale è doverosa tutte le volte in cui sia configurabile una conflittualità, anche solo potenziale, tra gli interessi del rappresentante e del rappresentato.

Per la Corte, tuttavia, quell'esigenza di procedere a un'autonoma valutazione della posizione processuale del minore, che si pone rispetto alla posizione dei genitori in conflitto, non si giustifica in ogni caso con riguardo agli altri figli di età minore che subiscano la medesima azione ex art. 263 c.c.

Invero, almeno in linea di principio, tutti i fratelli sono portatori di interessi omogenei e pertanto si configurano, dal punto di vista processuale, come un'unica parte.

Ne deriva che, qualora l'azione di impugnazione del riconoscimento concerna più figli di minore età, non sia sempre necessario nominare a ciascuno di essi un diverso curatore speciale, tale obbligo sussistendo soltanto nel caso in cui si sia in presenza di un conflitto di interessi tra i figli.

D'altronde la tesi *ex adverso* non trova fondamento né nell'art. 320 c.c., né nell'art. 78 c.p.c.

Inoltre, ad avviso della Corte, non è sufficiente la generica evocazione di un conflitto di interessi potenziale tra i minori.



In effetti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato induce a ritenere che la nomina di un curatore speciale distinto per ciascuno dei fratelli di età minore, coinvolti in un procedimento giudiziario, non presupponga necessariamente un conflitto di interessi in atto.

Ciò non giova, peraltro, all'accoglimento del ricorso, in quanto il ricorrente aveva ommesso di indicare quali valutazioni inducessero a ritenere che potesse, anche in via soltanto astratta e ipotetica, verificarsi un conflitto di interessi tra i due fratelli nel caso di specie.

Per il giudice di legittimità, infatti, non ricorre un conflitto di interessi *in re ipsa* per il solo fatto che due soggetti di minore età siano parti di un giudizio, anche in posizioni processuali non contrapposte.

In quest'ottica, spetta all'autorità giudiziaria, nel suo libero convincimento e in base alle circostanze addotte in ciascuna fattispecie concreta, valutare l'opportunità di nominare un curatore speciale diverso per ciascun fratello.

Una simile interpretazione dell'art. 263 c.c. porta quindi a escludere la nomina di un curatore speciale in difetto di deduzioni specifiche, idonee a comprovare l'esistenza di una reale ed effettiva situazione di conflitto di interessi tra i minori.

Tale scelta, del resto, si comprende anche in considerazione del fatto che la violazione dell'obbligo in questione è sanzionata con la radicale nullità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio, del procedimento di impugnazione del riconoscimento che si sia svolto senza la nomina di un curatore speciale in favore del minore, in ossequio ai principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e del contraddittorio.

La Corte rileva, infine, come la soluzione prospettata trovi conforto anche nel tenore letterale della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 78 c.p.c.

Invero tale norma (alla quale pure si riconosce un carattere residuale, in quanto consente al giudice di designare un curatore speciale a tutela del minore anche al di fuori delle ipotesi legalmente previste) prevede la nomina del curatore speciale in presenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato di età minore, e non tra persone minorenni processualmente consorti.